



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Provincia dell'Aquila)**  
**AREA POLIZIA LOCALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINAZIONE N. 55 DEL 02/09/2020**

**OGGETTO:** ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA AVENTE CIG 8334618859

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 adotta la seguente determinazione

OGGETTO PER ESTESO: CIG 8334618859 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA AVENTE OGGETTO: Servizio per il controllo elettronico della velocità. Locazione a canone fisso di apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni ai limiti di velocità, fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio, fornitura dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni e servizio di stampa ed imbustamento dei verbali. Supporto legale per l'eventuale contenzioso.

**PREMESSO** che:

- con decreto Sindaco n. 3/2019 il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Vigilanza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- con Deliberazione di G.C. n° 15 del 23/01/2020 l'Amministrazione Comunale, incaricava il sottoscritto Responsabile del Settore Vigilanza, ad attivare l'iter per procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica, secondo le procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., necessaria per il servizio per il controllo elettronico della velocità dell'infrazioni al C.d.S. mediante il noleggio o locazione a canone fisso di apparecchiature, nonché all'esternalizzazione e alla fornitura di tutti quei servizi sussidiari ed esternalizzabili ai sensi di legge mediante la fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio compreso del servizio di stampa ed imbustamento dei verbali, gestione delle violazioni accertate a carico dei veicoli aventi targa estera e soggetti residenti all'estero, nonché il supporto legale per l'eventuale contenzioso;
- con propria determinazione n. 41 del 10 luglio 2020 il sottoscritto avviava la procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la gara d'appalto sopra soglia comunitaria, avente ad oggetto "Servizio per il controllo elettronico della velocità. Locazione a canone fisso di apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni ai limiti di velocità, fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio, fornitura dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni e servizio di stampa ed imbustamento dei verbali. Supporto legale per l'eventuale contenzioso. Approvazione;
- con la medesima determinazione veniva approvato il disciplinare di gara con relativi allegati ed il capitolato speciale d'appalto;

**PRESO ATTO** che:

- si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara, a cui veniva specificamente data pubblicità nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (GUCE) n. 2020/S139-342438 in data 21 luglio 2020 e nella GURI, n. 85 in data 24 luglio 2020, sul sito M.I.T. in data 28 luglio 2020 nonché sul sito istituzionale del comune di Civita d'Antino nella

Sezione Amministrazione Trasparente e, infine, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;

- detto bando di gara, indicava, quale data di scadenza per la presentazione delle offerte quella del giorno 4 settembre 2020, alle ore 12:00;

**CONSIDERATO** che:

- il servizio oggetto della procedura di gara (*i.e.* Servizio per il controllo elettronico della velocità. Locazione a canone fisso di apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni ai limiti di velocità, fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio, fornitura dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni e servizio di stampa ed imbustamento dei verbali. Supporto legale per l'eventuale contenzioso.) presuppone l'erogazione di un software di gestione del procedimento sanzionatorio fruibile in ambiente Web (punto n. 3.2 e 6.1 del Capitolato tecnico),
- nei documenti di gara non vengono analiticamente descritte le caratteristiche tecniche minime che il software dovrà possedere;

CONSIDERATO inoltre che i documenti di gara prevedono l'invio della documentazione in formato cartaceo, invece a i sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

*“1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.*

*2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.*

*- diversi operatori economici interessati a presentare offerta hanno segnalato l'omessa indicazione nei documenti di gara dello specifico requisito di che trattasi, quale condizione di partecipazione alla procedura di gara in oggetto e riserve sulla modalità prescelta per la presentazione delle stesse “*

**DATO ATTO** che:

- sono stati formulati dei rilievi da alcuni operatori economici circa le considerazioni su riportate;
- detti rilievi risultano fondati e rappresentano un vizio di legittimità;

**RITENUTO DOVEROSO** annullare il bando di gara ai sensi dell'art. 21-octies («1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato») e dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990, come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. B-quater, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 («1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei

*destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole»);*

**CONSIDERATO CHE:**

- a mente dei predetti articoli 21-octies e 21-nonies, l'esercizio di tale forma di autotutela risulta assoggettato a rigorose regole, quali: (i) l'illegittimità originaria del provvedimento oggetto di annullamento; (ii) l'obbligo di motivazione; (iii) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità, posto che l'interesse pubblico alla rimozione deve essere comparato con altri interessi militanti per la stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi; (iv) la valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento effetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; (v) l'adeguata istruttoria;
- il potere di annullamento, nel rispetto delle predette regole ha natura discrezionale e di merito, e si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse riservata alla pubblica amministrazione e insindacabile da parte del giudice;

**VALUTATO che:**

- sono sussistenti concrete ragioni di pubblico interesse alla base dell'esercizio del potere di annullamento, non riconducibili alla sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, e in particolare considerato che il predetto potere viene esercitato con l'intento di garantire la *par condicio competitorum*;
- dal predetto principio deriva il divieto di trattare in modo difforme imprese che si trovino nella stessa condizione e in modo uguale imprese che non si trovino nella stessa condizione; e ciò tanto nella fase di ammissione alla gara quanto nella fase di valutazione delle offerte;
- Il principio della parità di concorrenza deve pertanto intendersi quale fondamento dell'obbligo per la stazione appaltante di stabilire regole chiare ed eque, definite e pubblicizzate con modalità tali da porre i potenziali concorrenti di una gara nella stessa condizione di partenza e applicabili in modo uniforme, al fine di rendere effettivo il mercato della concorrenza;

**VALUTATO altresì che:**

- non è configurabile la lesione di alcuna posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo, nemmeno sotto la forma del ragionevole affidamento, considerato che la procedura di gara è stata solo avviata e che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle offerte, con la conseguenza che nessuna situazione soggettiva in capo agli offerenti e ai potenziali offerenti si è consolidata per effetto degli atti e dei comportamenti della pubblica amministrazione, stante la mancanza degli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo, ovverosia (i) il provvedimento vantaggioso per il destinatario; (ii) la buona fede del destinatario; (iii) il fattore temporale, ovverosia il consolidamento della situazione di vantaggio nella sfera del privato;

**RITENUTI**, pertanto, sussistenti tutti gli elementi necessari per esercitare il potere di autotutela;

**RICORDATO**, inoltre, che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una

procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'annullamento d'ufficio in sede di autotutela ai sensi dell'art. 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/90 s.m.i.;

**RISCONTRATA** nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ACCERTATO** che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal momento che, dalla partecipazione all'adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

**VISTI:**

- L'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti) e ai principi ivi indicati;
- Il regolamento comunale per l'orientamento degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il D.lgs. n. 33/2013;
- Il D.lgs. n. 267/2000

**DETERMINA**

- 1) di richiamare le premesse, che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. n. 241/1990 della determinazione n. 41 del 10 luglio 2020 con cui è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per "*l'affidamento del servizio* per il controllo elettronico della velocità. Locazione a canone fisso di apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni ai limiti di velocità, fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio, fornitura dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni e servizio di stampa ed imbustamento dei verbali. Supporto legale per l'eventuale contenzioso." e dei relativi allegati;
- 3) di pubblicare la presente determinazione all'albo on line e nella apposita sezione amministrazione trasparente "Bandi e Contratti" nonché di inviare la presente determinazione alle ditte che hanno effettuato il sopralluogo previsto negli atti di gara e alle ditte che hanno presentato richiesta di chiarimenti – FAQ
- 4) di disporre, qualora dovessero pervenire delle domande di partecipazione alla gara, la restituzione dell'interessa delle buste pervenute, alle rispettive Ditte;

- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per quanto di propria competenza;
- 6) di considerare, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, concluso il procedimento amministrativo di che trattasi.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 256 del 02/09/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 02/09/2020

**Il Responsabile del Servizio**

F.to DE MICHELE RICCARDO

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 320**

Il 02/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **175 del 02/09/2020** con oggetto:

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA AVENTE CIG 8334618859**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DE MICHELE RICCARDO** il **02/09/2020**.